



**CAPITANERIA DI PORTO DI MESSINA
AUTORITA' MARITTIMA DELLO STRETTO**

Tel. +39 090344444 - +39 09045830

PEC cp-messina@pec.mit.gov.it

PEI sala operativa – so.cpmessina@mit.gov.it

ORDINANZA

(Numero e data come da protocollo informatico)

Il Comandante della Capitaneria di porto di Messina – Autorità Marittima dello Stretto, Capo del circondario marittimo di Messina:

VISTA la segnalazione pervenuta all' Ufficio Locale Marittimo di Giardini Naxos in data odierna, relativa alla presenza di un presunto ordigno bellico di circa 30 cm. di lunghezza, adagiato sul fondale marino a circa 50 mt. dal costone a picco sul mare in località Capo S. Alessio, nel punto di coordinate geografiche Latitudine **37°54'52.8" N** - Longitudine **015°20'44.3"E**;

CONSIDERATA la necessità di prevenire possibili incidenti a persone e/o cose a tutela della pubblica incolumità e garantire la sicurezza della navigazione;

VISTI gli art. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento d'Esecuzione;

RENDE NOTO

- **CHE NELLE ACQUE ANTISTANTI LOCALITA' SANT' ALESSIO A CIRCA 50 METRI DAL COSTONE A PICCO SUL MARE ADAGIATO SUL FONDALE MARINO, IN POSIZIONE LATITUDINE 37°54'52.8" N - LONGITUDINE 015°20'44.3" E, E' STATA SEGNALATA LA PRESENZA DI UN PRESUNTO ORDIGNO BELLICO;**
- **CHE NELLE MORE DEGLI ACCERTAMENTI E DELL'EVENTUALE BONIFICA, L'AREA INTERESSATA È DA RITENERSI PERICOLOSA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ;**

ORDINA

Art. 1 con effetto immediato, nella zona in premessa citata per un raggio di circa 35 metri e nello specchio acqueo antistante, è vietata la balneazione, la pesca e ogni attività subacquea e diportistica in genere.

I natanti e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione, devono procedere prestando particolare attenzione e con l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Art. 2 Non sono soggette al divieto di cui all'art. 1, le unità navali della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia, nonché le unità militari in genere in ragione del loro ufficio.

Art. 3 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione. Se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. n°171/2005 "Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art.6 della legge 08 Luglio 2003, n°172", così come modificato dal Decreto legislativo n. 229 del 03.11.2017.

Messina.

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Luciano Marcello PISCHEDDA
(documento firmato digitalmente)